

REP.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA A. DE GASPERI E DEL CAMPO DA CALCIO DI LEVADA-DI VIA DI MEZZO.

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il mese di Gennaio (01) il giorno, tra:

- Il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile del Servizio, geom. Maurizio Cella, in esecuzione del Decreto Sindacale n° 6/2017 del 23/02/2017

e

- il Sig. Bariol Raoul, nato a Treviso il 02/05/1963, in qualità di Presidente della Società U.S.D. Team Biancorossi,

Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 30/11/2015.

Premesso

1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- campo da calcio di Ponte di Piave sito in Via A. De Gasperi n. 1, catastalmente censito all'N.C.E.U. del Comune di Ponte di Piave al Foglio 13, Sez. A, mappale n° 1685 Sub 12 (parte);
- campo da calcio sito a Levada in Via Di Mezzo catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Ponte di Piave al Foglio 1 Sez. B Mappale n° 1671 Sub. / e all'N.C.T. al Foglio 19 Mappale n° 1671 - 1659 - 1184;

2. che la U.S.D. Team Biancorossi è interessata ad avere in uso e concessione detti impianti e relativi spogliatoi;

3. che la Società U.S.D. Team Biancorossi ha sottoscritto una convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Ponte di Piave e la società stessa in data 22/12/2014 con scadenza il 30/09/2016;

4. che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di approvare e sottoscrivere una nuova convenzione che disciplini in modo compiuto gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Ponte di Piave, concede in uso all'U.S.D. Team Biancorossi Ponte di Piave - Salgareda di seguito chiamata "Concessionario", ancorché NON in via esclusiva, che accetta, i locali e la struttura sportiva di Via De Gasperi, n. 1 di Ponte di Piave, il campo da calcio sito a Levada in Via Di Mezzo, per lo svolgimento delle attività sportive, individuati in colore giallo, rosa nelle allegate planimetrie.

La concessione in gestione dell'uso dei locali e della struttura di Ponte di Piave in Via A. De Gasperi, n. 1, comprende:

a) La struttura immobiliare indicata nella planimetria allegata in colore giallo:

b) Le tribune con sottostanti locali adibiti a:

- N. 2 spogliatoi atleti;
- N. 1 spogliatoio arbitro;
- N. 1 locale ad uso infermeria;
- N. 1 locale ad uso magazzino;
- N. 1 locale ad uso centrale termica;
- N. 1 locale ad uso ufficio;

- N. 2 servizi;
- N. 1 locale ad uso club;
- N. 1 locale ad uso biglietteria.

c) Fabbricato accessorio adibito a bar, sala riunioni e servizi;

La concessione in gestione dell'uso dei locali e della struttura di Levada in Via Di Mezzo comprende:

- a) La struttura immobiliare indicata nella planimetria allegata in colore rosa;
- b) Struttura con i seguenti locali adibiti a:
- N. 2 spogliatoi atleti;
 - N. 1 spogliatoio arbitro;
 - N. 1 locale ad uso magazzino;
 - N. 1 locale ad uso centrale termica;

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE, REVOCA E RECESSO

La presente concessione ha validità, così come disposto con deliberazione della Giunta Comunale n° del, ha la durata di anni tre (3) dal 01/10/2017 al 30/09/2020.

Il rinnovo avverrà esclusivamente in forma scritta.

La presente convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi e comportamenti lesivi della correttezza dei rapporti fra Enti che perseguono finalità di pubblico interesse e promozione di azioni educative, violazioni delle norme che la disciplinano, utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi.

La revoca va comunicata con un preavviso di almeno tre mesi da Comunicare alla Società U.S.D. Team Biancorossi mediante lettera raccomandata A.R.

La revoca della convenzione non dà diritto ad indennizzi di sorta, a qualsivoglia titolo essi fossero richiesti.

Il Concessionario può recedere dal vincolo contrattuale con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 – MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Alla consegna delle strutture verrà redatto apposito verbale di consistenza.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza e nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione le parti dovranno redigere apposito verbale di aggiornamento dell'inventario al fine di verificare quantità e stato d'uso dei beni.

Art. 5 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata, esclusivamente per quanto concerne i beni siti all'interno della struttura regolarmente chiusa.

Art. 6 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune, all'uopo autorizzato, può accedere alle strutture di cui all'art. 2 per accertare lo stato delle stesse, effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari, secondo competenza. E' obbligatorio, in caso di anomalie, darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – RISARCIMENTO DANNI – GARANZIE – POLIZZA ASSICURATIVA

Tutti i danni causati a cose, ad animali ed a persone, durante la concessione

d'uso e non risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa, dovranno essere risarciti agli aventi diritto.

Il Concessionario dovrà pertanto annualmente sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con massimali non inferiori a 2 (due) milioni di Euro a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione degli impianti per tutti i danni arrecati od arrecabili a terzi, compreso il pubblico ed i fruitori degli impianti nel corso delle manifestazioni. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia della presente convenzione.

Art. 8 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura immobiliare dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale senza oneri, su semplice richiesta e previo preavviso di 15 (quindici) giorni, per l'effettuazione di iniziative proprie, poste sotto il proprio patrocinio o disposte dalla stessa con carattere occasionale e/o continuativo compatibilmente con le gare ufficiali di campionato delle squadre iscritte.

Art. 9 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quanto specificato dall'art. 1.

L'uso, esclusivamente episodico, per attività non direttamente legate alla pratica del calcio da parte del concessionario, o l'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di terzi delle strutture in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e concordati con il competente Ufficio comunale, ad eccezione di quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Società concessionaria si impegna a mantenere, pena la revoca della convenzione, l'intervento attualmente svolto nel settore sportivo in modo consono con il corretto sviluppo psico-fisico dei praticanti e le finalità educative dello sport.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale per lavori di straordinaria manutenzione, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

La Società si obbliga inoltre:

- ad assicurare l'uso diligente dei beni da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- L'eventuale contemporaneo utilizzo della struttura da parte della società assegnataria dell'uso della pista di atletica leggera verrà concordato dalle due società. In caso di disaccordo tra le due società sportive sarà decisivo il parere reso dall'Amministrazione Comunale;
- a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale;
- di organizzare nei modi e nei tempi l'impianto di irrigazione dei campi sportivi compreso l'irrigazione del campo di baseball di via De Gasperi.

ART. 11 – CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE A TERZI

Il concessionario viene autorizzato a concedere le strutture sportive oggetto di

convenzione a terzi, esclusivamente per il gioco del calcio, salvo l'eventuale rimborso come previsto nel successivo art. 13.

La responsabilità, anche in questo caso, rimane a carico del concessionario così come le varie operazioni di apertura, controllo e chiusura degli impianti stessi, sollevando l'Amministrazione comunale stessa.

Art. 12 – COMPETENZE DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Il Concessionario si impegna ad effettuare i sotto elencati servizi:

- Manutenzione ordinaria di concimazione del manto erboso con mezzi e manodopera propri e il materiale fornito direttamente dall'Amministrazione;
- Segnatura dei campi di gioco, incluso il materiale;
- Pulizie generali dei beni dati in concessione inclusi gli spogliatoi e le aree adiacenti l'impianto;
- Custodia e Vigilanza dei beni ricevuti in concessione;
- Manutenzione ordinaria così come definita dal codice civile compresa l'imbiancatura delle strutture a discrezione dell'Amministrazione comunale quando ritenuta necessaria.

La società si impegna inoltre:

1. ad una corretta differenziazione dei rifiuti ed al conferimento negli appositi contenitori;
2. a tenere sempre pulite e sgombre da materiale le aree scoperte;
3. a garantire la costante presenza di un responsabile della società, che dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul loro uso e sul corretto comportamento degli atleti ed altri presenti, compreso il pubblico qualora autorizzato;

4. ad evitare che nei locali oggetto della presente convenzione, si svolgano attività e manifestazioni non sportive, salvo autorizzazione del Comune o di altri da esso autorizzati;

5. a vigilare contro il danneggiamento o deterioramento di locali, impianti, materiali ed attrezzature, rimettendo al primitivo stato quanto danneggiato, con assoluta urgenza;

6. a sorvegliare affinché venga rispettato il divieto di fumare nei locali ottenuti in custodia, compreso l'ingresso al campo;

7. a verificare il corretto e razionale uso di luce, acqua e gas;

8. ad evitare la concessione in uso, anche parziale dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo, salvo esplicita autorizzazione del Comune e salvo quanto previsto dall'art. 11.

La società dovrà fornire prima dell'inizio dell'anno sportivo:

a) il calendario delle proprie attività;

b) il numero degli iscritti con particolare indicazione dei minori e dei residenti;

c) lo Statuto vigente;

d) il rendiconto economico dell'anno precedente.

Art. 13 – CONTRIBUTO COMUNALE

Il Comune fissa in € 10.000,00.= (diecimila) l'entità del contributo da erogare alla Società Sportiva.

Il Concessionario, provvederà a riscuotere in corso d'anno l'importo previsto per l'utilizzo degli impianti dalle varie Associazioni Sportive autorizzate e quante altre ne richiedessero l'uso per gli importi prestabiliti con l'Amministrazione Comunale, come sotto riportato.

Il pagamento da parte dei fruitori degli impianti sportivi dovrà avvenire su conto corrente bancario o postale che il Concessionario avrà cura di comunicare all'Amministrazione ed alle Società utilizzatrici entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comune provvederà ad erogare al Concessionario il contributo previsto in due rate con scadenza febbraio e giugno. Tale contributo potrà comunque essere rideterminato di anno in anno a seconda degli introiti riscossi dall'Associazione Sportiva. E' data facoltà al Concessionario di sospendere senza riserve l'utilizzo degli impianti a quelle società o fruitori che non ottemperassero al pagamento puntuale del corrispettivo dovuto, o non rispettassero le modalità di utilizzo degli impianti deliberate dal Comune in accordo con il Concessionario.

Viene determinato inoltre che il Concessionario percepirà, quale indennizzo per l'uso delle strutture sportive dalle Società indicate al precedente art. 11 i seguenti importi:

- Amatori Calcio Ponte € 1.000,00.= (diconsi mille)
- Nuova Atletica 3 Comuni per utilizzo pista € 100,00.= (diconsi cento)

Gli importi saranno versati al Concessionario in due rate, di cui il 50% entro il 30 novembre di ogni anno mentre il rimanente 50% entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi saranno trattenuti dal Concessionario quale acconto sulle spese di gestione e manutenzione degli impianti sportivi.

Nel caso che le strutture sportive comunali fossero richieste da altre società sportive per il gioco del calcio, di comune accordo, si stabiliscono le seguenti tariffe:

- Partite diurne campo Ponte di Piave € 200,00. =;

- Partite diurne campo Levada €. 100,00. =;
- Partite notturne campo Ponte di Piave €. 300,00. =;
- Partite notturne campo Levada €. 150,00. =;
- Incontri organizzati da gruppi non affiliati alla FIGC: Partita diurna €. 150,00. =;

Rimane inteso che anche per tali manifestazioni sportive, la responsabilità rimane a carico del concessionario, così come le varie operazioni di funzionalità, sollevando l'Amministrazione Comunale stessa.

Gli importi incassati per tali manifestazioni sportive saranno trattenuti dal Concessionario quale acconto sulla spesa di gestione e manutenzione degli impianti sportivi.

L'onere del concessionario sarà quello di comunicare a fine stagione, l'importo complessivo riscosso per tali manifestazioni.

Art. 14 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali il Comune provvede alla:

- manutenzione straordinaria del manto erboso in relazione alla regolare attività sportiva;
- manutenzione straordinaria degli impianti per le cause non addebitabili al concessionario;
- mantenimento delle certificazioni di agibilità;
- assicurazioni concernenti la struttura;
- pagamento delle utenze (Energia Elettrica, acquedotto e gas metano).

Art. 15 – PERSONALE

Il Concessionario è responsabile dell'attività e della sicurezza dei propri soci

e/o collaboratori. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale della Concessionaria.

Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale in quanto Associazione Calcio iscritta al CONI (F.I.G.C.).

Art. 16 – VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare o revocare la presente convenzione in caso di sostanziali modifiche statutarie del Concessionario, tali da alterare la natura della presente convenzione.

Art. 17 – REVOCA CONCESSIONE

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale in caso di:

- A. violazione delle norme che la disciplinano;
- B. utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
- C. sostanziale modifica dello Statuto;
- D. comportamenti lesivi della correttezza dei rapporti fra Enti che perseguono finalità di pubblico interesse e promozione di azioni educative.

Il Concessionario può recedere dal vincolo contrattuale con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 19 – PRIVACY

Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 20 – SPESE ED ONERI

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune di Ponte di Piave.

IL RESP. DEL SERVIZIO

U.S.D. TEAM BIANCOROSSI

geom. Maurizio Cella

Presidente Bariol Raoul